

*Non solo sostegno*

# **Inclusione scolastica**

- *Una nuova commissione medica per accertamento disabilità*
- *Unità di valutazione multidisciplinare elabora il profilo di funzionamento (ICF) con la partecipazione della scuola*
- *Il progetto individuale a cura dell'Ente locale (già previsto dalla L. 328/2000)*
- *Il PEI è parte integrante del Progetto individuale*
- *Specifici indicatori per la valutazione dell'inclusività della scuola (nel RAV)*
- *Piano di Inclusione della scuola parte integrante del Pof triennale*
- *Formazione iniziale dei docenti di sostegno e curriculare*

# Principali punti di attenzione

Oltre al sostegno, lo Stato

- con uno o più regolamenti sono riviste i criteri per l'assegnazione del personale ATA, tenendo conto anche del genere
- Contributo economico parametrato sul numero dei disabili

Le Regioni definiscono criteri per una progressiva uniformità dei profili degli assistenti alla comunicazione ed educatori

Gli Enti Locali garantiscono assistenza per autonomia e comunicazione, trasporto e accessibilità e fruibilità degli spazi fisici

# **Prestazioni e competenze**

## **Ricognizione dei compiti di Stato, Regioni ed Enti locali**

- Commissione medica con pediatra e/o neuropsichiatra infantile e/o specialista della patologia
- L'Unità di valutazione multidisciplinare redige il Profilo di funzionamento secondo ICF, modello bio-psico-sociale, per la predisposizione del Progetto Individuale (se richiesto all'Ente Locale e con la partecipazione della scuola) e del PEI

# Certificazione e documentazione per l'inclusione

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

# Linee guida del Ministero della salute

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

# Unità di valutazione multidisciplinare

- a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

# Il profilo di funzionamento

# Profilo di funzionamento su base ICF

- Informazioni legate a vita “vera”
- Più complessa: più informazioni
- Informazioni su esperienze reali
- Mette in relazione caratteristiche del contesto e del soggetto
- “Obbliga” alla collaborazione con famiglie e insegnanti
- Più lunga e dettagliata



## Condizioni di salute

- Ospedalizzazioni
- Malattie acute/croniche
- Anomalie cromosomiche

## Funzioni e strutture corporee

Strutture e funzioni dei vari sistemi corporei, per es.

- strutture del sistema nervoso/funzioni mentali
- occhio, orecchio e strutture correlate/funzioni sensoriali e dolore
- strutture correlate al movimento/funzioni neuro muscolo scheletriche e correlate al movimento

## Attività personali

- Apprendimento e applicazione delle conoscenze
- Compiti e richieste generali
- Comunicazione
- Mobilità
- Cura della propria persona
- Vita domestica
- Interazioni e relazioni interpersonali

## Partecipazione

- Istruzione
- Coinvolgimento nel gioco
- Vita nella comunità
- Ricreazione e tempo libero
- Lavoro e impiego

## Fattori Ambientali

- Prodotti e tecnologia
- Ambiente (clima, luce, inquinamento...)
- Relazioni e sostegno sociale (famiglia, amici, comunità, animali, operatori)
- Atteggiamenti
- Servizi, sistemi, politiche

## Fattori Personali

- Età
- Sesso
- Stili attributivi
- Autostima/autoefficacia
- Vita affettiva
- Motivazione

15/05/2018

# Capacità

-  
Descrive  
l'intrinseca  
abilità di un  
individuo  
nell'eseguire un  
compito o  
un'azione.



# Performance

-  
Descrive ciò che  
un individuo fa  
nel suo ambiente  
attuale, nel  
contesto sociale.

# È utile creare una vera e propria tabella:

Punti di forza/abilità	Punti di debolezza/deficit
Ottima capacità di comprensione del linguaggio scritto	Ritardo nel linguaggio espressivo verbale.
Buone funzioni percettive (uditiva, visiva, visuospatiale, olfattiva, tattile, ecc.)	
Forte motivazione per ambiti/attività diverse: giochi, manipolazione, travasi, laboratori espressivo-creativi.	Compromissione motorio-prassica (coordinazione motoria, ipotonia, motricità fine).
Ottime capacità di risoluzione di problemi semplici e complessi	

Decreto legislativo 66/2017

# Il nuovo PEI



Art. 12 - legge 104

5. All'**individuazione** dell'alunno come **persona handicappata** ed all'**acquisizione** della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale**, fa seguito un **profilo dinamico-funzionale** ai fini della **formulazione di un piano educativo individualizzato**.

# **Evoluzione della normativa sul PEI**

## Art. 5 - Dpr 24 febbraio 1994

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

# Evoluzione della normativa sul PEI

Art. 12 – legge 104/92

5. ....

Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

# **Su quali basi si elabora il PEI**

Art. 5 - Dpr 24 febbraio 1994

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

# Cosa contiene il PEI

Art. 12 – legge 104/92

5. ....alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

# Chi fa il PEI

## 2. Art. 5 - Dpr 24 febbraio 1994

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno

# Chi fa il PEI

Art. 12 – legge 104/92

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico

# Verifica

## Art. 6 – DPR 24 febbraio 1994

1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.

# Verifica




Partecipa la  
famiglia



# Il PEI nel D.lgvo 66/2017

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

# II PEI



A partire dal 1° gennaio 2019

- Il dirigente scolastico, sentito il GLI, sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione delle ore di sostegno (divise per ordine di scuola)
- Il GIT sulla base del Piano per l'Inclusione, dei PEI, dei profili di funzionamento e, laddove esistente, il progetto individuale, verifica la quantificazione ed effettua una proposta al dirigente dell'USR
- L'USR assegna le ore alle scuole dell'ambito

# Richiesta ore di sostegno

- La continuità educativa e didattica è garantita dal Piano di inclusione, dal PEI e da tutto il personale della scuola;
- Con decreto del Ministro sono apportate le modifiche al regolamento di cui al decreto 131 del 2007 (supplenze) affinché il DS possa proporre ulteriori contratti a tempo determinato alle seguenti condizioni:
  - Il DS valuta l'eventuale interesse del minore;
  - Non prima dell'avvio delle lezioni;
  - Fermo restando la disponibilità dei posti;
  - Fermo restando le operazioni relative al personale a tempo indeterminato;
  - Eventuale richiesta della famiglia

# Continuità

- Da settembre 2017 GLIR, GLI e Piano di Inclusione
- Dal 2019 tutto il resto

# Decorrenze

Grazie per l'attenzione!

